

Redosso e loro pertinenze, già confiscati ad Enrico Tadi e Claudio Scrovegni colle case in Padova e i terreni in Terranegra già appartenenti a questi ultimi (v. n. 30).

Fatto in Padova in casa del da Carrara nella *camera Lucretiae*. Testimoni: Bernardo del fu Zupa degli Scolari da Firenze, Pagnino da Sala fu B., Corrado giudice da Padova dott. di leggi e cav, e Giuliano del fu Enrico da Curtarolo giurisperito. — Atti Enrico del fu Bartolomeo Lusia not. imp. e cancell. del Carrarese.

3. — 1461, Marzo 19. — c. 51. — Versione in volgare di Breve di Pio II papa al vescovo di Padova (Jacopo Zeno). Dichiarò insussistente e, dopo averne conferito coll'ambasciatore di Venezia, nega di dar seguito a un reclamo del secondo contro la legge che toglieva ai vescovi e altri ecclesiastici la facoltà di concedere investiture di feudi e di decime, quali signori disponenti di tali diritti, nei domini della repubblica (v. n. 33).

Dato a Roma presso S. Pietro.

4. — 1469, Marzo 20. — c. 50. — Diploma di Federico (III) imperatore dei Romani, re di Ungheria, Dalmazia, Croazia ecc., duca d'Austria, Stiria, Carintia e Carniola, signore della Marca di Schiavonia e di Pordenone, conte di Absburgo, del Tirolo, di Ferreto e Kyburg, marchese di Burgau e langravio di Alsazia ecc. Professandosi amatore di pace, viene esponendo come, impadronitasi Venezia con giusta guerra del Friuli, in seguito a moti dei triestini e di altri confinanti sorsero gravi contese fra il patriarca di Aquileia e la repubblica, alle quali egli pensò di por termine, recandosi a Roma, col sottoporle al giudizio del papa, e passando per Venezia col trattarne, anche per mezzo del fratello arciduca (Alberto), presente pure il patriarca, direttamente colla Signoria, che gli si dimostrò deferentissima. Considerando poi che le questioni suaccennate ebbero origine dall'essere i beni del patriarcato divisi sotto diversi stati, confermando accordi già seguiti fra il patriarca (Lodovico Mezzarota) e la Signoria, decreta che, essendo la maggior parte dei detti beni nei domini di Venezia, quelli posti nell'impero debbano essere goduti liberamente e pacificamente dai patriarchi che sono in possesso dei primi (v. n. 32).

Dato a Neustadt.

5. — 1509, Agosto 8. — c. 52. — Breve di papa Giulio II a Bonifacio Buzzacarini e Giovanni de' Roberti, canonici della chiesa di Padova. Dalle lettere inviate da Andrea dal Borgo consigliere imperiale al cardinale Bernardino (Carvajal) di S. Croce vesc. di Sabina, il pontefice seppe come i due canonici avessero intimato al Capitolo padovano il breve diretto il 7 giugno al dal Borgo, contenente le censure canoniche lanciate contro i veneziani a richiesta di Massimiliano imperatore e de' suoi collegati. Ora, poichè la Chiesa non deve reggersi come un campo militare, annunzia di avere spotaneamente revocate le dette censure in considerazione dei meriti di Venezia verso la Chiesa; ed